



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE


DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000230 del 29/10/2015

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Rettifica del DM n. 169 del 6/8/2015 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, come previsto dalle prescrizioni n.4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M 14 marzo 2014

VISTO il DM n. 169 del 6/8/2015 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, come previsto dalle prescrizioni n.4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M 14 marzo 2014

VISTO , in particolare, l'art. 1, comma 5 (prescrizioni del Comune di Taranto), lettera e) che prevede che *“trattandosi di un intervento che insiste nell'area SIN di Taranto, tutte le*



attività di escavazione dovranno essere svolte in conformità alla normativa in materia di bonifiche di siti contaminati di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”.

VISTO la nota n. n. Dir. 364/15 del 18/9/2015 (DVA-2015-23652 del 21/9/2015), con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha segnalato che l'area oggetto dell'intervento non ricade nel perimetro dell'area del SIN di Taranto e ha chiesto, pertanto, di rettificare la sopra riportata prescrizione del decreto.

VISTO la nota n. 15455 del 6/10/2015 (DVA-2015-25078 del 7/10/2015) con cui la Direzione Competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato che *“nessuna delle aree su cui si svilupperanno gli interventi in oggetto ricade nel perimetro dell'area SIN di Taranto”*;

DECRETA

Articolo 1

Prescrizioni

1. L'art. 1, punto 5, del DM n. 169 del 6/8/2015 è così sostituito:

“Le prescrizioni del Comune di Taranto di cui alla nota n.790 del 21/7/2015 (DVA-2015-19042 del 15/7/2015), allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 21/7/2015, per cui ILVA S.p.A. in A.S. dovrà:

- a) garantire che le acque successive alla prima pioggia delle aree S2b - S3 - S4 - S6, siano trattate a norma dell'art. 9, comma 3, del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*;
- b) garantire che i trattamenti depurativi previsti, da eseguirsi entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, consentano il rispetto dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per qualunque scarico, a prescindere da prima pioggia o successiva;
- c) la perfetta tenuta idraulica delle impermeabilizzazioni e della rete di raccolta, provvedendo alla periodica manutenzione della stessa, secondo



cadenze e modalità di smaltimento dei rifiuti specificatamente prodotti da concordarsi con gli Enti di controllo;

- d) dare priorità al riutilizzo delle acque trattate, nel rispetto della norma vigente;
- e) garantire che l'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia conforme al dettato disposto dal DM 161/2012”.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 2.

Gian Luca Galletti
